

Statuto 5 stelle

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Evolution 5 Stelle-Angri"

### Art. 1 - COSTITUZIONE

1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale " Evolution 5 Stelle-Angri ", a norma dell'art. 36 del Codice Civile, d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione. L'associazione è associazione di volontariato di cui alla L. 266/91 autonoma, senza fini di lucro a base democratica e partecipativa.

### Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Angri, via Nazionale 166, CAP 84012 Salerno. Potranno essere costituite altre sedi secondarie sul territorio PROVINCIALE

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta secondo i dettami del successivo art. 22.

### Art. 3 - PRINCIPI, SCOPO E ATTIVITA'

1) L'Associazione si ispira al Movimento 5 stelle nazionale. Mette in pratica il programma delle liste civiche 5stelle locali. Ha natura indipendente ed autonoma. È aconfessionale, senza fini di lucro ed è fondata su principi di democrazia, trasparenza, tolleranza, solidarietà e convivenza. Si ispira ai principi della cosiddetta decrescita felice e della democrazia diretta. Fa propri i valori dell'antifascismo ed è attenta alle nuove forme di discriminazione ed autoritarismo emergenti queste anche dal contesto della globalizzazione affinché la centralità sociale dall'impresa sia trasferita interamente all'essere umano.

L'associazione si propone di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva dei cittadini a tutti gli aspetti della società italiana e non solo. Promuove la riduzione dei costi della politica e per la sua attività non intende fare richiesta di contributi pubblici.

2) L'associazione promuove attività di confronto, studio, ricerca, formazione e informazione su problematiche afferenti allo sviluppo culturale, alle modalità di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, alle modalità di erogazione di pubblici servizi, all'organizzazione del territorio, alla tutela ambientale, ai problemi di mobilità e risparmio energetico, all'analisi dell'influenza delle lobby politico/economiche, alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione e tutela sanitaria, alla solidarietà sociale, alla convivenza tra culture e tradizioni, ai principi della democrazia diretta.

3) L'Associazione persegue finalità di promozione sociale attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ha l'obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato e degli altri obblighi contenuti nella L. 266/1991; svolge attività di promozione e utilità sociale e di volontariato ed è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all'organizzazione operando attraverso l'impegno volontario dei soci a:

a) Favorire lo scambio di idee e informazioni tra gli aderenti ed i cittadini con lo scopo di tutelare l'interesse comune e di promuovere qualsiasi iniziativa volta ad

umentare i benefici per l'intera collettività.

b) Promuovere, coordinare e sostenere iniziative quali incontri, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere e utili ai cittadini.

c) Favorisce tutte le forme di democrazia diretta, ossia quelle iniziative che prevedono per i cittadini la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici e nell'attività degli amministratori e dei dipendenti impiegati nelle aziende controllate dalla pubblica amministrazione.

d) Stimolare gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini a migliorare le infrastrutture e a garantire un maggior equilibrio nella distribuzione e nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

e) Stimola gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni, Comitati, Gruppi, etc.).

f) Riunisce tutti coloro che hanno interesse a promuovere iniziative volte a tutelare e sviluppare le varie comunità locali e le iniziative di carattere regionale e nazionale.

g) Intraprende azioni ed iniziative con lo scopo di tutelare la libertà e i diritti dei cittadini secondo le modalità stabilite all'interno del gruppo e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Per il raggiungimento delle suddette finalità è possibile la formazione di speciali sezioni o la promozione di comitati etici e civici e gruppi di lavoro che curino, ognuna in particolare, un campo specifico dell'attività o una particolare zona territoriale.

4) L'Associazione svolgerà le seguenti attività:

a) incontri, tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, gruppi di studio, proiezioni di film e documentari su temi culturali e di attualità di particolare interesse, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere e utili ai cittadini.

b) attività editoriale, attraverso la pubblicazione online di una rivista notiziario, raccolte, testi, studi e materiale multimediale in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'Associazione.

c) adesione ad associazioni o iniziative di qualunque altra associazione ed ente purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

d) coinvolgimento di altre associazioni, enti e circoli, con finalità non in contrasto con quelle dell'Associazione, nelle attività e condivisione di risorse con le medesime.

e) utilizzo delle risorse disponibili su Internet per ricevere, discutere e valutare proposte da entità che dimostrano intenti affini a quelli dell'Associazione e il coinvolgimento di tali entità nelle attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio e, in via sussidiaria, complementare e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto Associativo e potrà anche svolgere attività di natura commerciale in conformità con le leggi vigenti e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione si occupa della creazione e dell'organizzazione delle liste civiche 5Stelle al fine di partecipare agli appuntamenti elettorali.

5) L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

6) L'Associazione si impegna a distribuire i documenti e il materiale multimediale prodotti al proprio interno secondo una licenza "Creative Commons" che garantisca la possibilità di redistribuzione non modificata della risorsa, per scopi non commerciali.

7) I proventi di qualunque attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta, fatti salvi i rimborsi spese di cui dovrà darsi comunque atto nel rendiconto economico.

8) Svolge attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme di legge. L'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, effettuate in modo spontaneo per fini di solidarietà e senza retribuzione nemmeno da parte del beneficiario delle prestazioni.

9) In tutte le attività svolte dall'Associazione, qualunque cittadino e/o socio, potrà versare un contributo volontario a scopo di finanziamento dell'Associazione.

#### Art. 4 - ASSOCIATI

1) L'elenco degli Associati è tenuto in apposito Libro Associati.

2) Gli Associati hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione e si impegnano a condividere le finalità che l'Associazione si propone e ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

3) Potranno inoltre aderire Associazioni, Comitati e Circoli, purché apartitici, aventi attività, scopi e principi non in contrasto con l'Associazione. Tali soggetti potranno essere rappresentati attraverso l'affidamento ad una sola persona designata con apposita delibera dell'istituzione interessata.

4) Tutti gli Associati hanno i seguenti diritti:

a) partecipare alle Assemblee degli Associati con diritto di parola e di voto;

b) essere eletti nel Consiglio Direttivo, a meno che non siano indagati o condannati;

c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;

d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti;

e) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

f) accedere in qualunque momento agli atti dell'Associazione, compresi quelli contabili;

g) essere informati sulle attività dell'Associazione ed essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività approvate, delegate o ratificate, di volta in volta, dagli Organi dell'Associazione, previa visione, registro e approvazione della relativa documentazione da parte del Consiglio Direttivo.

5) L'iscrizione all'Associazione comporta la gratuità e assenza di lucro, anche indiretto, delle prestazioni personali che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all'Associazione, in ragione delle disponibilità individuali.

6) Qualunque manifestazione di pensiero o volontà effettuata in assenza o eccedendo espressa delega a portavoce, si intende effettuata a titolo personale e non è ascrivibile in nessun caso all'Associazione o a suoi Organi o Cariche.

7) Per aderire all'Associazione è necessario presentare richiesta di iscrizione secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

8) Possono richiedere l'iscrizione persone fisiche maggiorenni e non iscritte a partiti politici di qualsiasi nazionalità e sesso che intendano perseguire gli scopi

dell'Associazione, che ne condividano i principi e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Associazione nei propri atti.

9) Il candidato, assieme alla richiesta d'ammissione, dovrà presentare un documento d'identità valido. L'iscrizione all'associazione non garantisce nessun automatismo nell'inserimento nelle liste elettorali.

10) L'ammissione degli Associati è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo o da persone delegate dal consiglio. Essa sarà depositata presso la sede entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta d'iscrizione. Trascorsi i predetti 60 giorni senza che sia depositata la decisione del Consiglio Direttivo, l'ammissione si intenderà accettata.

11) La richiesta non potrà essere accettata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il comportamento del richiedente o le attività da lui svolte siano in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione;

12) Nel caso in cui la domanda venga respinta, il diniego sarà motivato e l'interessato potrà presentare ricorso, depositandolo o indirizzandolo alla sede dell'Associazione, sul quale si pronuncerà l'Assemblea degli Associati alla prima convocazione assembleare.

13) Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Soci Simpatizzanti tutte le persone, anche minori di età, che condividendone gli ideali, si impegnano a rispettarne e promuoverne le finalità e attività. I Soci Simpatizzanti non hanno diritto di voto, non possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo né essere delegati a svolgere qualsiasi funzione in nome e per conto dell'Associazione e non entrano nel computo degli iscritti atto a determinare il numero dei Consiglieri (art.11, comma 1).

#### Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1) La qualifica di Associato si perde:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme statutarie.

c) quando, in qualunque modo, l'Associato abbia arrecato gravi danni morali o materiali all'Associazione ed al movimento 5 stelle con specifiche azioni o andando oltre il normale diritto di critica, fatto salvo il diritto dell'Associazione di intraprendere qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi.

2) Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, per alzata di mano e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3) L'Associato espulso potrà presentare ricorso contro il provvedimento, depositandolo o indirizzandolo alla sede dell'Associazione, sul quale si pronuncerà l'Assemblea degli Associati alla prima convocazione assembleare, a maggioranza dei suoi membri e per alzata di mano.

4) In caso di espulsione o recesso nessun diritto spetterà all'Associato fuoriuscito in ordine a quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito in favore dell'Associazione.

#### Art. 6 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- b) dalle donazioni gratuite e disinteressate degli associati e dei cittadini, che dovranno essere pubblicamente rendicontate dal Segretario/Tesoriere;
  - c) da contributi pubblici o di altre associazioni;
  - d) dai proventi delle attività con scopo di finanziamento esercitate ai sensi dell'art. 3, sez. 10, del presente Statuto
  - e) dal fondo di riserva;
  - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  - g) ogni altro tipo di entrate che non sia in contrasto con Atto Costitutivo e Statuto e/o con le leggi dello Stato italiano.
- 2) È fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione di contrarre debiti o di deliberare o effettuare spese se non su esplicito mandato del Direttivo che se ne assume così le responsabilità nominative attraverso la personale approvazione.

#### Art. 7 - RENDICONTO ECONOMICO

- 1) Il rendiconto economico comprende l'esercizio dell'Associazione per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo uscente redige il rendiconto economico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare nella prima riunione presieduta dal nuovo Direttivo. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 3) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 4) Nei 30 giorni successivi alla presentazione del rendiconto economico, gli Associati avranno la possibilità di richiedere al Consiglio Direttivo la misura e la copia (a proprie spese) dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità.

#### Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE

- 1) Il residuo attivo del bilancio, fermo il divieto di distribuzione in qualsiasi forma tra gli Associati, sarà al fondo di riserva;

#### Art. 9 - ORGANI E CARICHE

- 1) Sono organi e cariche obbligatori dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio direttivo, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario/Tesoriere, e un eventuale Portavoce.
- Tutte le suddette cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in via ordinaria o straordinaria ed è ammessa la partecipazione di tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea ordinaria è convocata, in linea generale, con cadenza settimanale. Data e ora della riunione saranno decise dal Consiglio Direttivo, in base alle

necessità dell'Associazione. L'avviso ai soci sarà recapitato tramite e-mail per mezzo del Segretario/Tesoriere, almeno 3 giorni prima, utilizzando la piattaforma MeetUp "Amici di Beppe Grillo Angri".

3) L'Assemblea straordinaria è convocata negli stessi termini, con un preavviso di almeno 24 ore.

4) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci:

a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

b) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci, entro 3 giorni dalla convocazione;

c) da almeno un rappresentante politico eletto in una lista appoggiata dall'associazione.

d) negli altri casi previsti dal presente Statuto.

Riguardo al luogo va data priorità previa disponibilità di luogo idoneo alla città di Angri. I documenti riguardanti l'ordine del giorno, completati al giorno dell'invio della convocazione, vanno spediti insieme all'avviso.

Se l'odg prevede la proposta di modifiche allo statuto è necessario inserire nella e-mail circolare le modifiche che saranno proposte, in modo da garantirne la conoscenza a tutti i soci.

5) L'Assemblea ordinaria viene convocata, di norma, almeno una volta l'anno trascorsi trenta giorni dalla presentazione del rendiconto economico da parte del Consiglio Direttivo per l'approvazione del medesimo. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

6) L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti in merito a:

a) approvazione del bilancio preventivo; approvazione del bilancio consuntivo;

b) approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno associativo;

c) la delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione;

d) l'annullamento di qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo che sia presa con voto determinante di un Consigliere che si trovi in condizione di conflitto di interessi;

e) atti di disposizione del patrimonio su proposta motivata del Consiglio Direttivo;

f) tutti i casi in cui non delibere in via straordinaria.

7) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi essa può deliberare con voto a maggioranza dei presenti; la seconda convocazione può aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima.

8) L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in merito a:

a) lo scioglimento dell'Associazione;

b) le modifiche all'atto Costitutivo ed allo Statuto (non sono consentite modifiche dello scopo);

c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

9) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora richiesto da almeno un quinto dei presenti. Il voto negli organi collegiali è sempre personale. È ammesso il voto per procura rilasciata in forma scritta e allegata al verbale di assemblea, in favore di altri associati ovvero di terzi. Il rappresentante, in ciascuna votazione, non potrà esercitare il diritto di voto che per un solo rappresentato.

10) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e sono computati al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

11) Il Segretario/Tesoriere provvederà a redigere un verbale dell'Assemblea, a pubblicarlo via Internet e a conservarlo secondo i tempi e le modalità prescritti dal regolamento interno. In sua assenza, provvederà il Presidente a redigere il verbale e a consegnarlo senza ritardo al Segretario del Consiglio per la pubblicazione.

## Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 16 consiglieri, in base al numero degli iscritti. Per i primi 20 iscritti i consiglieri saranno 4. Successivamente, ogni 5 iscritti, si aggiungerà 1 membro, che resterà comunque in carica solo fino allo scioglimento del Consiglio di cui entra a far parte; Il consiglio definisce la politica dell'Associazione e ne esercita la straordinaria amministrazione nei limiti di cui al presente Statuto.

2) I membri del Consiglio Direttivo sono democraticamente eletti dall'assemblea dei soci. Qualunque Associato, che sia maggiore di età e nel pieno possesso delle facoltà giuridiche e naturali, può candidarsi alla carica di Consigliere. La candidatura deve essere presentata almeno 10 gg prima.

3) Il Consiglio Direttivo dura in carica uno (1) anno. Scaduto il termine il Consiglio resta comunque in carica fino al suo rinnovo, ma può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti più volte anche successivamente.

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, generalmente, ogni mese, su richiesta del Presidente, o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La convocazione viene effettuata con avviso comunicato e pubblicato almeno 7 giorni prima della data prevista. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea degli Associati in merito alle modalità di convocazione e verbalizzazione.

5) Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e con la presenza obbligatoria del Presidente o del Vicepresidente; delibera con il voto della metà più uno dei presenti, per alzata di mano.

6) Rientrano nei poteri/doveri esclusivi del Consiglio Direttivo:

a) redigere i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i rendiconti economici;

d) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività dell'Associazione;

e) approvare gli atti di straordinaria amministrazione e proporre all'Assemblea gli atti di disposizione;

f) deliberare circa l'espulsione degli Associati;

- g) favorire la partecipazione degli Associati alle attività dell'Associazione;
  - h) approvare le eventuali iniziative di carattere giudiziario;
  - i) approvare e modificare il regolamento dell'Associazione;
  - l) eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere ed un ed un eventuale portavoce;
  - m) deliberare il cambio di sede sociale all'interno della Regione;
  - n) compiere tutti gli atti che atto costitutivo, statuto o regolamento attribuiscono espressamente alla sua competenza;
  - o) proporre le liste elettorali che devono essere approvate dall'assemblea straordinaria;
- 7) Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni o gruppi di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 8) I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica quando:
- a) non presenzino alle riunioni del Consiglio Direttivo 3 mesi consecutivi senza motivata giustificazione preventivamente accettata dal Consiglio o per gravi motivi di salute;
  - b) perdano la qualità di Associato dell'Associazione;
  - c) perdano la capacità di agire ai sensi del Codice Civile;
  - d) almeno un terzo degli associati proponga la loro decadenza, da votare in assemblea, a maggioranza dei presenti.
- 9) Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo a pena di inefficacia.
- 10) Le dimissioni e la decadenza fanno cessare dalla carica di Consigliere con effetto dalla nomina del nuovo Consigliere a norma del comma seguente.
- 11) In caso di decadenza, dimissioni o impossibilità duratura di svolgere le funzioni di Consigliere, il Comitato Direttivo procede, quanto prima e su invito del Presidente, all'elezione di un nuovo Consigliere (il cui incarico scadrà alla naturale scadenza del Consiglio in carica) procedendo con l'elezione del primo della lista dei non eletti, o, in caso di mancanza di non eletti, con l'elezione in assemblea, a maggioranza dei presenti.
- 12) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.
- Al verificarsi di tale evento, un Consigliere qualunque dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea de Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- Ciascun componente del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica tra quelle previste per i membri del Consiglio.
- Gli eletti nelle liste civiche 5Stelle sono membri di diritto del consiglio direttivo dell'Associazione. Il loro numero va sommato a quello massimo dei membri del consiglio direttivo. Decadono solo previa espulsione o dimissioni dall'Associazione.

## Art. 12 - PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Associazione ha l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Rappresenta l'associazione di fronte alle Autorità ed ha la rappresentanza dell'Associazione ai sensi del successivo art. 20.
- 2) Il Presidente rimane in carica per il medesimo tempo del Consiglio che lo ha



- eletto e, in ogni caso, decade dalla carica con l'insediamento del nuovo Consiglio.
- 3) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, inderogabilmente alla prima riunione successiva alla scadenza della precedente presidenza.
- 4) Rientrano nella competenza del Presidente:
- a) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo nei casi e secondo le modalità previste da questo Statuto e fissarne l'ordine del giorno;
  - b) compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione che non impegnino economicamente l'Associazione per un valore superiore a 100 € o, se superiore, un decimo del patrimonio dell'Associazione;
  - c) eseguire gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, su sua delibera e autorizzazione;
  - d) compiere tutti gli atti urgenti e non prorogabili che esulino dalle sue competenze con lo scopo esclusivo di evitare un danno imminente all'Associazione;
- 5) Il Presidente, nell'espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegare ad altro Associato il compimento dell'attività o dell'affare approvato o determinato che verrà compiuto esclusivamente in nome e per conto del Presidente stesso in detta qualità.

#### Art. 13 - IL VICEPRESIDENTE

- 1) Viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; sostituisce, in via eccezionale e temporanea, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- 2) In assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dai Consiglieri successivamente, partendo dal più anziano.

#### Art. 14 - SEGRETARIO - TESORIERE

- 1) Il Segretario del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione del Consiglio stesso; resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha eletto e, in ogni caso, decade con l'insediamento del nuovo Consiglio. Svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio Direttivo.
- 2) Rientrano tra i diritti/doveri del Segretario:
- a) la corretta tenuta e l'aggiornamento tempestivo del Libro Associati;
  - b) la corretta tenuta del rendiconto di esercizio e delle scritture contabili;
  - c) la redazione, sottoscrizione, conservazione e pubblicazione di tutti i verbali di riunione ed assemblea degli organi collegiali dell'Associazione;
  - d) l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione;
  - e) la gestione e la supervisione su tutta la regolamentazione interna circa la tutela dei dati personali raccolti e conservati dall'Associazione.
- 3) Il Segretario/Tesoriere nell'espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegarne il compimento ad altro Associato, rimanendone, comunque, responsabile.
- 4) la corretta tenuta della cassa dell'Associazione;
- 5) la valutazione preliminare degli impegni di spesa per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o da questo proposte all'assemblea;
- 6) l'aggiornamento sulle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse

per l'Associazione e ogni parere che riguardi l'aspetto economico-finanziario dell'attività dell'Associazione;

7) la gestione dei rapporti economici con eventuali terzi collaboratori retribuiti o assunti.

#### Art. 15 - PORTAVOCE

1) Il Portavoce ha il compito di:

a) manifestare all'esterno, in modo esclusivo e salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, qualunque tipo di dichiarazione o volontà dell'Associazione o degli Organi o Cariche, salvo che la manifestazione costituisca negozio giuridico e salve le prerogative degli altri organi;

b) curare i rapporti con la stampa e altri mezzi o enti di diffusione delle notizie;

c) curare le dichiarazioni ufficiali dell'Associazione nel sito internet e nei Blog riconosciuti;

d) eseguire tutti gli adempimenti comunicativi di cui sia incaricato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per le proprie competenze;

2) Il Portavoce, nell'espletamento dei propri doveri istituzionali, può liberamente delegarne il compito ad altro Associato, rimanendone, comunque, responsabile.

#### Art. 16 - REGOLAMENTI

L'Associazione può adottare liberamente, con delibera del Consiglio Direttivo, speciali regolamenti per il funzionamento e la gestione di determinati settori. Tra questi è obbligatorio il Regolamento Elettorale disciplinante le norme tecniche e pratiche delle operazioni di elezione e nomina degli Organi e delle Cariche dell'Associazione, in regola con gli articoli del presente Statuto.

#### Art. 17 - Gruppi di Lavoro

1) In seguito a deliberazione dell'Assemblea, al fine di condurre nel modo più efficiente le proprie attività, può organizzare al proprio interno Gruppi di lavoro che costituiscono il cuore politico e culturale dell'Associazione.

2) Il Gruppo di Lavoro è proposto dal Consiglio Direttivo che nomina un Responsabile.

3) Il Responsabile del Gruppo di Lavoro, se non già consigliere, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e non ha carica di Portavoce, salvo le disposizioni dell'Articolo 14 del presente Statuto.

#### Art. 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1) Il Presidente ha la firma, la rappresentanza politica, legale ed amministrativa di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

2) Nell'esercizio delle proprie funzioni, è libero di delegare e conferire procura a terzi ma, in questo caso, risponde solidalmente con questi dei danni che dovessero cagionare all'Associazione.

#### Art. 19 - DOCUMENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1) I documenti dell'Associazione, i libri associativi previsti dal presente Statuto e tutti gli atti dell'Associazione saranno conservati di norma presso la sede.

2) Gli Associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta preventiva al

Segretario dell'Associazione con almeno 7 giorni di anticipo e potranno ottenerne copia a proprie spese.

3) Il Segretario dell'Associazione provvederà a definire ed aggiornare un Regolamento di Trattamento dei documenti dell'Associazione, che comprenderà tutte le norme necessarie a salvaguardare l'integrità e la sicurezza dei predetti documenti e il rispetto delle norme di legge in materia di trattamento dei dati personali.

#### Art. 20 - SCIoglimento

1) La delibera di scioglimento dell'Associazione, al di fuori dei casi di legge, deve essere presa dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati in prima convocazione, con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

2) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, in favore di altre associazioni o per fini di pubblica utilità in conformità delle leggi vigenti.

3) Successivamente alla deliberazione di scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà e dovrà compiere esclusivamente gli atti e gli oneri conseguenti allo scioglimento e necessari per la devoluzione del patrimonio.

4) È fatto, in ogni caso, assoluto divieto di distribuire il patrimonio residuo tra gli Associati.

#### Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.